



REGOLAMENTO PROVINCIALE GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA

ART. 1

Le gare e le manifestazioni di pesca nelle acque pubbliche possono essere organizzate, ferme restando le attribuzioni del C.O.N.I., dalla Provincia, dagli Enti Locali e dalle Associazioni piscatorie nazionali, regionali, o provinciali riconosciute.

ART. 2

Il presente regolamento disciplina le gare e le manifestazioni di pesca sul territorio provinciale, ai sensi dell'art. 27 del D.P.G.R. 21 aprile 2008, n. 6/R in applicazione della legge regionale 37/2006.

ART. 3

Le domande relative allo svolgimento di gare e di manifestazioni di pesca sul territorio provinciale devono essere inoltrate all'Ufficio Tutela Flora e Fauna, presso la Provincia di Cuneo; esse devono indicare:

- la data di svolgimento della gara;
- il numero presunto dei partecipanti;
- la esatta individuazione delle acque prescelte come campo di gara;
- la data di previa immissione dei soggetti adulti di trota o altra specie consentita e relativo peso complessivo;
- l'accettazione delle condizioni di cui al successivo articolo 4;
- l'individuazione di un responsabile della gara/manifestazione/raduno che dovrà essere sempre contattabile dal Servizio di Vigilanza per ogni evenienza

Le domande in parola devono essere presentate almeno dieci giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Sono accettate anche istanze con allegate programmazioni di gare/manifestazioni stagionali a condizione che vengano chiaramente indicate tutte le informazioni di cui sopra .

ART. 4

Per quanto possibile, gli enti / associazioni piscatorie istanti dovranno coordinare, in primo luogo a livello territoriale, mediante la massima concertazione informativa, le rispettive richieste, al fine di evitare concomitanze e/o concorrenze che possano recare nocumento o pregiudizio alle attività stesse.

ART. 5

Ogni Ente/associazione istante è tenuta, funzionalmente allo svolgimento delle gare e delle manifestazioni di pesca, all'osservanza puntuale dei seguenti adempimenti:

- a) immissione di soggetti adulti di trota o altra specie consentita, non inferiore ad un chilogrammo per ogni pescatore partecipante, in relazione al numero presunto di essi;
- b) in ogni caso, l'immissione complessiva non dovrà essere inferiore al peso complessivo del pescato.
- c) delimitazione del campo di gara mediante cartelli ben visibili riportanti la scritta " GARA DI PESCA "O " MANIFESTAZIONE DI PESCA " nonché con reti a monte ed a valle del tratto interessato, ai fini dell'ammissione al medesimo campo dei soli concorrenti autorizzati;
- d) in ogni caso sono ammesse non più di due manifestazioni sullo stesso tratto di corso d'acqua a condizione che la distanza tra i due campi di gara non sia inferiore a metri 500 ;
- e) a fine gara ripristino del campo di gara e delle sue immediate adiacenze in condizioni di ottimale pulizia;
- f) le delimitazioni del campo di gara hanno inizio dal momento in cui iniziano le operazioni di immissione del materiale ittico e sino al termine di tutte le operazioni inerenti alla gara;
- g) anche per le manifestazioni "NO KILL" valgono per quanto applicabili le regole del presente regolamento

ART. 6

L'autorizzazione concessa dall'Amministrazione provinciale per l'effettuazione delle gare/manifestazioni /raduni di pesca vale anche ai fini della deroga del quantitativo del pescato previsto ordinariamente dalle norme vigenti.

ART. 7

L'accesso al campo di gara, durante lo svolgimento delle gare o manifestazioni piscatorie autorizzate secondo le modalità del presente regolamento, è interdetto ai soggetti non partecipanti alle gare medesime

ART 8

Non è possibile organizzare gare di pesca nelle seguenti zone:

1. aree di frega, di protezione, di riproduzione
2. particolari aree sensibili individuate dal Settore Tutela fauna
3. siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE

Lo svolgimento di gare sui canali artificiali è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'uso delle sponde da parte degli enti gestori dei canali, cui dovrà essere fatta richiesta a cura dell' Ente /Società organizzatrice

ART 9

Tutti i partecipanti alle gare di pesca devono essere in possesso di licenza di pesca e sono tenuti al rispetto del presente regolamento nonché delle relative normative vigenti

ART 10

Per quanto riguarda le immissione di pesci a scopo di gara valgono comunque le norme previste sui ripopolamenti ed immissioni ittiche ivi comprese quelle di certificazione sanitaria.

ART. 11

Le gare di pesca possono essere temporaneamente sospese o interrotte definitivamente dal Servizio di Vigilanza , a loro insindacabile giudizio, qualora gli organizzatori e/o i partecipanti non adempiano a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia e per motivi di sicurezza e/o di ordine pubblico.

ART. 12

L'autorizzazione provinciale di assegnazione del campo gara concerne esclusivamente l'esercizio della pesca e non riguarda tutti gli altri aspetti (assicurativi, antinfortunistici, di rispetto dell'altrui proprietà, etc.) per i quali dovrà provvedere, ai sensi di legge, l'organizzatore responsabile della manifestazione. La Provincia non è pertanto responsabile per eventuali danni a cose o a persone che possono derivare ai partecipanti o a terze persone .